

Regolamento in materia di servizi sociali



COMUNE DI AZZATE
Provincia di Varese



COMUNE DI
BRUNELLO



COMUNE DI
BUGUGGIATE



COMUNE DI
CARONNO VARESINO



COMUNE DI
CARNAGO



COMUNE DI
CASTRONNO



COMUNE DI
CROSIO DELLA VALLE



COMUNE DI
CASALE LITTA



COMUNE DI
DAVERIO



COMUNE DI
GAZZADA SCHIANNO



COMUNE DI
MORAZZONE



COMUNE DI
MORNAGO



Sommario

SOMMARIO	2
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	5
Normativa di riferimento.....	5
Principi generali.....	6
1. Oggetto.....	6
2. Finalità.....	7
3. Finalità dei servizi sociali.....	7
4. La rete dell'unità di offerta.....	7
5. Destinatari degli interventi e dei servizi.....	8
6. Le priorità di accesso agli interventi ed ai servizi del sistema integrato.....	8
TITOLO II - L'ACCESSO AI SERVIZI	9
7 Segretariato sociale.....	9
8. Presa in carico del Servizio sociale professionale.....	9
8.1 - Valutazione dello stato di bisogno.....	9
8.2 - Progetto personalizzato di intervento.....	10
8.3 - Cessazione della presa in carico.....	10
9- Attivazione d'ufficio.....	11
TITOLO III - INTERVENTI E SERVIZI DELL'AMBITO TERRITORIALI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA	11
10. Gli interventi ed i servizi del Piano di zona.....	11
10 a. Accreditamento di soggetti per erogazione di servizi tramite attivazione di voucher sociali.....	11
TITOLO IV - COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI	12
11. Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa.....	12
12. Legenda.....	13
13. Dichiarazione sostitutiva unica.....	14
14. Dichiarazione in caso di nucleo familiare rilevante ristretto.....	14
15. Assenza o incompletezza della Dichiarazione sostitutiva unica.....	14
16. Attività di controllo delle Dichiarazioni sostitutive uniche.....	14
17. Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica.....	15
18. Definizione della compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi.....	15
18.1 Determinazione del contributo per l'integrazione di rette di servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane, disabili e in situazione di grave emarginazione.....	16
19. Lista di attesa.....	16
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI	17
20. Riservatezza e trattamento dei dati personali.....	17
21. Abrogazioni.....	17
22. Regolamentazione di servizi.....	17
23. Entrata in vigore.....	17
ALLEGATO A. SERVIZI E INTERVENTI EROGATI	18
CAPO I – Area Minori e Famiglia	18
1. Contributo alle spese di frequenza presso le unità d'offerta per la prima infanzia.....	18
- Descrizione dell'intervento/Tipologia dei servizi.....	18
- Finalità.....	18

- Destinatari	18
- Modalità di erogazione	18
2. Riduzioni e/o esoneri sul costo dei servizi scolatici e/o educativi.....	18
- Descrizione dell'intervento/Tipologia dei servizi	18
- Finalità.....	19
- Destinatari	19
- Modalità di erogazione	19
3. Servizio assistenza ad personam (assistenza educativa scolastica a favore di disabili).....	19
- Descrizione dell'intervento/Tipologia dell'intervento	19
- Finalità.....	19
- Destinatari	19
Compartecipazione al costo del servizio.....	19
4. Servizio Assistenza Domiciliare Minori e incontri protetti	20
- Descrizione.....	20
- Tipologia delle prestazioni	20
- Finalità.....	20
- Destinatari	20
- Modalità di erogazione	20
- Compartecipazione al costo dei servizio.....	21
5. Centri diurni per minori in condizioni di fragilità/rischio di emarginazione.....	21
- Descrizione del servizio	21
- Finalità.....	21
- Destinatari	21
- Tipologia delle prestazioni	21
- Modalità di erogazione	21
- Compartecipazione al costo del servizio.....	21
6. Contributi per affidi familiari.....	21
- Descrizione del servizio	21
- Finalità.....	21
- Destinatari	22
- Modalità di erogazione	22
- Compartecipazione al costo del servizio.....	22
7. Inserimento di minori in comunità	22
- Descrizione dell'intervento.....	22
- Finalità.....	22
- Compartecipazione al costo del servizio.....	22
CAPO II - Interventi a favore di anziani, adulti disabili o soggetti in condizione di particolare fragilità.....	22
8. Servizio di assistenza domiciliare	22
- Descrizione del servizio	22
- Finalità.....	22
- Destinatari	23
- Tipologia delle prestazioni	23
- Compartecipazione al costo del servizio.....	23
9. Servizi socio assistenziali integrativi.....	23
10. Servizi Diurni per soggetti Disabili.....	23
a. Il Servizio di Formazione all'Autonomia (S.F.A.)	23
- Descrizione del servizio	23
- Finalità.....	24

- Destinatari	24
b. Il Centro Socio – Educativo (C.S.E.)	24
- Descrizione del servizio	24
- Finalità	24
- Destinatari	24
- Tipologia delle prestazioni	24
c. Centro Diurno Disabili (C.D.D.)	24
- Descrizione del servizio	24
- Finalità.....	24
- Destinatari	25
- Compartecipazione al costo dei servizi diurni per soggetti disabili (a-b-c-).....	25
d. Progetti riabilitativi risocializzanti (PRR)	25
- Descrizione del servizio	25
- Finalità.....	25
- Destinatari	25
- Tipologia delle prestazioni	25
- Compartecipazione al costo del servizio.....	26
CAPO III - Interventi economici ad integrazione del reddito	26
11. Il contributo straordinario	26
- Descrizione dell'intervento.....	26
- Finalità.....	26
- Destinatari	26
CAPO IV - Interventi economici ad integrazione delle rette di servizi	26
12. Contributo per l'integrazione della retta alberghiera presso servizi residenziali	26
- Descrizione dell'intervento.....	26
- Finalità.....	27
- Destinatari	27
- Determinazione del contributo	27
13. Contributo per l'integrazione di rette di servizi semi-residenziali per persone anziane	28
- Descrizione dell'intervento.....	28
- Finalità.....	28
- Destinatari	28
- Compartecipazione al costo del servizio.....	28
TITOLO VI	28
14. Regolamentazione di altri servizi	28
ALLEGATO B. SCHEMA SCHEDA INDIVIDUALE DI PROGETTO	29

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Normativa di riferimento

- Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176
- Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18
- Trattato sull'Unione Europea e Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
- Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea
- Articoli 2, 32 e 38 della Carta costituzionale;
- Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 "Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale"
- art. 6, comma 4 D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 "Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983"
- Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"
- Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59"
- Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.
- Legge 08.11.2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa"
- D.P.C.M. 14.02.2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio – sanitarie"
- D.P.R. 03.05.2001 "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003"
- Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"
- Legge 05.06.2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"
- Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
- Art. 38 D. L. 31.05.2010 n. 78 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica convertito, con modificazioni, dalla L. 30.07.2010, n. 122
- Art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013 "Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE.
- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle

relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159"

- Legge Regionale 20 marzo 1980, n. 31 "Diritto allo studio – Norme di attuazione"
- Legge Regione Lombardia 6.12.1999, n. 23 "Politiche regionali per la famiglia"
- Legge Regione Lombardia 05.01.2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
- Legge Regione Lombardia 14 dicembre 2004, n. 34 "Politiche regionali per i minori"
- Legge Regione Lombardia 12.03.2008, n. 3 "Governare della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario", come modificata dalla L.R. 2 del 24.02.2012;
- Dgr 2941 del 19.12.2014 - Approvazione del documento "Un welfare che crea valore per le persone, le famiglie la comunità – Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2015-2017"
- Dgr 3230 del 06.03.2015 – Prime determinazioni per l'uniforme applicazione del DPCM 159/2013.
- Dgr X/4702 del 29.12.2015 e successivi aggiornamenti "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario per l'esercizio 2016"
- Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di Zona
- Statuti dei Comuni
- Regolamenti dei Comuni

Principi generali

1. Oggetto

Il presente Regolamento, approvato in ciascun Consiglio Comunale, sarà applicato in modo omogeneo a livello di Ambito territoriale. La Giunta Comunale approva il documento nominato "Elenco delle prestazioni di sostegno economico e relative soglie ISEE di accesso". I singoli Comuni potranno deliberare differenti parametri solo se migliorativi per i cittadini. L'effettiva attivazione dei servizi e degli interventi da parte delle singole amministrazioni comunali è strettamente collegata all'impianto organizzativo specifico di ciascun Comune e, la decisione in merito alla concessione dell'agevolazione è di esclusiva competenza dell'Ente erogatore.

Il presente Regolamento disciplina i principi e le modalità degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali dei Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale di Azzate e i criteri di definizione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali, delle prestazioni sociali agevolate e della componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria assicurate dal Comune, nonché i criteri guida per l'erogazione delle stesse.

Per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.

Il sistema integrato dei servizi sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli.

I Comuni determinano, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, il sistema dei servizi sociali sulla base dei propri bisogni e di quelli dell'Ambito Territoriale.

2. Finalità

Nello spirito dei diritti di cittadinanza sanciti dalla Costituzione e nell'ambito del complesso ed articolato sistema integrato di interventi e servizi sociali che competono agli Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato, i Comuni dell'Ambito Territoriale riconoscono un valore strategico alle proprie competenze in materia di assistenza e di protezione sociale.

La finalità del presente regolamento è, pertanto, quella di assicurare ai cittadini residenti il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, così come previsto dalla normativa vigente e tenuto conto dei criteri di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

Le prestazioni ed i servizi normati dal presente regolamento si propongono altresì di promuovere il benessere dei cittadini e la migliore qualità della vita, prevenire i fenomeni di:

- a) emarginazione sociale
- b) devianza
- c) rischio per la salute e per l'integrità personale e della famiglia

secondo principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo ad esserne parte attiva.

Tali interventi devono garantire il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano.

Questi obiettivi saranno attuati secondo l'ordine delle priorità e dei bisogni, con particolare attenzione alle categorie più deboli e meno autonome dei cittadini, secondo regole di equità e di partecipazione alla spesa commisurate ai livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno.

3. Finalità dei servizi sociali

I Comuni programmano, progettano e realizzano la rete degli interventi e dei servizi sociali.

Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti:

- a) prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alla persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
- b) garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- c) sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
- d) promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
- e) assicurare le prestazioni professionali di carattere sociale, psicologico ed educativo, secondo le proprie competenze, per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
- f) evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

4. La rete dell'unità di offerta

La rete dell'unità di offerta sociale è costituita dall'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, e delle strutture diurne, domiciliari, semi residenziali e residenziali.

Tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di far fronte ai bisogni dei cittadini.

I Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi ed in grado di rispondere a nuovi bisogni dei propri cittadini che si trovano in condizione di fragilità.

5. Destinatari degli interventi e dei servizi

In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 3/2008, accedono alle rete delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie, ciascuno nel proprio Comune di residenza, i seguenti cittadini:

- a) i cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale;
- b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nei Comuni dell'Ambito, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 s.m.i. (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
- c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio dell'Ambito, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore;
- d) i minori italiani e stranieri residenti nei Comuni o presenti in situazione di bisogno sul territorio comunale.

Per le persone temporaneamente presenti, i Comuni dell'Ambito attivano interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale a favore delle persone medesime, comunicandolo preventivamente agli altri Comuni e agli Stati competenti e richiedendo a tali enti l'assunzione del caso e gli oneri di assistenza corrispondenti e riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.

6. Le priorità di accesso agli interventi ed ai servizi del sistema integrato

In attuazione dell'articolo 13, lettera f), della Legge Regionale n. 3/2008 i parametri per l'accesso prioritario alle prestazioni sono definiti per l'accesso ordinario, su domanda o per attivazione d'ufficio.

Sulla base degli indirizzi regionali, accedono prioritariamente alla rete delle unità di offerta sociali dei Comuni dell'Ambito le persone che si trovano in condizione di povertà o con reddito insufficiente, le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione.

Nel caso in cui, l'Autorità Giudiziaria detti essa stessa prescrizioni sufficientemente dettagliate, circa l'intervento sociale da eseguire, quest'ultimo sarà eseguito conformemente alle medesime, coinvolgendo, sin da subito e per quanto possibile, sia il beneficiario sia l'eventuale rappresentante legale del medesimo.

I Comuni dell'Ambito pongono particolare attenzione all'accesso prioritario ai propri interventi, nel rispetto delle risorse economiche, materiali ed umane disponibili, a nuclei familiari con figli minori a carico.

Sulla base degli indirizzi regionali e promuovendo la necessaria collaborazione ed integrazione con l'A.T.S., l'accesso alla rete delle unità di offerta sociosanitarie, nell'ambito delle competenze in capo ai Comuni dell'Ambito, avviene considerando e valutando le situazioni di bisogno delle persone, secondo quanto previsto dal presente regolamento, determinate da:

- a) non autosufficienza dovuta all'età o a malattia;
- b) inabilità o disabilità;
- c) patologia psichiatrica stabilizzata;
- d) patologie terminali e croniche invalidanti;
- e) infezione da HIV e patologie correlate;

f) dipendenza;

g) condizioni di salute o sociali, nell'ambito della tutela della gravidanza, della maternità, dell'infanzia, della minore età;

h) condizioni personali e familiari che necessitano di prestazioni psicoterapeutiche e psicodiagnostiche.

L'ammissione alle prestazioni può essere immediata o prevedere l'inserimento in una lista d'attesa.

TITOLO II - L'ACCESSO AI SERVIZI

7. Segretariato sociale

Il Servizio sociale comunale garantisce lo sportello di segretariato sociale con accesso libero in giorni e orari prestabiliti, oppure su appuntamento.

L'attività del segretariato sociale è finalizzata a:

a) orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;

b) garantire e facilitare l'unitarietà di accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie;

c) attivare procedure amministrative per l'accesso a benefici di cui al presente regolamento o, se previsto, erogati da altri enti (ad esempio: S.G.A.T.E e Bonus gas, Dote scuola, Fondo Sostegno Affitto, ecc)

Quando il bisogno dell'utente viene soddisfatto esclusivamente con il reperimento delle informazioni utili a portare nel giusto contesto la propria domanda d'aiuto, con il momento di consulenza in segretariato sociale, si conclude la relazione tra utente e servizio sociale comunale.

Quando in sede di consulenza in segretariato sociale si ravvisa la necessità dell'avvio di un processo di aiuto da parte del servizio sociale professionale, l'utente viene invitato a fissare un colloquio con l'Assistente Sociale.

8. Presa in carico del Servizio sociale professionale

Ove ne ricorra la necessità e sussistano le condizioni per la realizzazione di un progetto personalizzato di intervento, il cittadino o il nucleo familiare è preso in carico dal Servizio sociale professionale.

La presa in carico comporta l'apertura di una cartella sociale da parte del Servizio sociale professionale, la cui tenuta e aggiornamento sono in capo all'Assistente Sociale.

L'Assistente Sociale assicura competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni, in particolar modo per le situazioni complesse e che necessitano di un intervento sociale professionale.

Nei casi di situazioni complesse l'Assistente Sociale, in accordo con l'utente e all'interno del progetto personalizzato collabora con i competenti uffici dell'A.T.S. e altri servizi territoriali (consultori, S.E.R.T., C.P.S., ecc.), affinché sia assicurata la presa in carico della persona secondo criteri di integrazione anche socio sanitaria.

8.1 - Valutazione dello stato di bisogno

La valutazione della situazione di bisogno compete all'Assistente Sociale responsabile del caso secondo i principi e i metodi di intervento professionale. Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:

a) la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri

servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;

- b) la situazione familiare in presenza di figli minori e/o di soggetti vulnerabili;
- c) il contesto abitativo e sociale;
- d) la situazione lavorativa;
- e) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;
- f) la disponibilità di risorse da parte della famiglia;
- g) la disponibilità personale di risorse di rete;
- h) la capacità di gestione di se e del nucleo familiare;
- i) la capacità di assumere decisioni;
- l) la capacità di aderire al progetto concordato.

La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal presente regolamento.

La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui al presente regolamento.

8.2 - Progetto personalizzato di intervento socio-assistenziale

L'Assistente Sociale, qualora sussistano le condizioni di accordo e collaborazione con l'utenza e/o il rappresentante legale, in un'ottica di promozione ed emancipazione, definisce un progetto personalizzato di intervento socio assistenziale.

Il progetto delinea gli obiettivi da raggiungere, individua gli interventi necessari nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse disponibili, prevede tempi e modalità di realizzazione e di verifica degli obiettivi. È soggetto a verifiche programmate che possono portare al suo aggiornamento o alla sua conclusione.

Il *progetto personalizzato di intervento sociale*, per le persone con disabilità, comprende: la valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il Comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento delle condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale.

Nel progetto personalizzato sono definite le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

Tale provvedimento costituisce il documento generale, in cui vengono altresì coordinati eventuali interventi e programmi specifici.¹

Nel progetto sono indicate:

- a) le esigenze di vita della persona in stato di bisogno;
- b) le risposte a tali bisogni, specificando le azioni e prestazioni, anche sperimentali, messe in campo;
- c) le risorse territoriali, umane ed economiche.

¹ Ad esempio, senza pretesa di esaustività: a) il progetto riabilitativo di cui al d.m. 7.05.1998, "Linee-guida per le attività di riabilitazione"; b) il progetto di integrazione scolastica di cui agli art. 12 e 13, l. 14.02.1992, n. 104; c) il progetto di inserimento lavorativo mirato di cui all'art. 2 ss., l. 12.03.1999, n. 68; d) il progetto di inserimento sociale che può avvalersi, per la sua realizzazione, dei programmi di cui alla l. 21.05.1998, n. 162, dei centri socio-riabilitativi e della rete dei servizi socio-sanitari di cui alla l. 14.02.1992, n. 104, del sistema integrato previsto dalla l. 8.11.2000 n. 328, delle disposizioni di cui all'allegato 1C, d.P.C.M. 29.11.2001, nonché degli emolumenti economici di cui all'art. 24 della l. n. 328/2000, eventuali problemi relativi alla mobilità e al superamento delle barriere architettoniche e senso-percettive di cui al d.P.R. 24.07.1996, n. 503.

8.3 - Cessazione della presa in carico

La presa in carico della persona e/o della famiglia termina per:

- a) raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto personalizzato di intervento;
- b) interruzione della collaborazione tra le parti per sopravvenuta non condivisione del progetto personalizzato di intervento. L'immotivato rifiuto o il mancato rispetto del progetto personalizzato e di eventuali accordi collaborativi condivisi con l'utente, può comportare, nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti alla persona, l'interruzione del processo di aiuto e la sospensione dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni concordate.
- c) trasferimento della residenza in altro Comune (ad esclusione, per la sola competenza economica, di trasferimento presso altro Comune a seguito di ricovero in unità di offerta residenziali ed in base alle disposizioni specifiche nel caso di minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria).

9- Attivazione d'ufficio

I servizi sociali comunali attivano d'ufficio la presa in carico nei casi di:

- a) adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
- b) presenza di minori privi di adulti di riferimento;
- c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e della dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica.

TITOLO III - INTERVENTI E SERVIZI DELL'AMBITO TERRITORIALI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA

10. Gli interventi ed i servizi del Piano di Zona

Le prestazioni, gli interventi ed i servizi del Piano di Zona sono quelli previsti all'interno della programmazione territoriale e approvati dall'Assemblea dei Sindaci e vengono erogati in maniera omogenea in tutti i Comuni dell'Ambito Territoriale.

Gli interventi ed i servizi territoriali, rispetto ai servizi programmati e gestiti dai singoli comuni, possono essere:

- a) Integrativi, in modo da garantire ai cittadini un aumento della quantità delle prestazioni o delle fasce orarie di attivazione del servizio;
- b) Complementari agli interventi erogati dal Comune ed in grado di garantire un piano assistenziale articolato e comprendente prestazioni sociali di diversa natura;
- c) Innovativi, in grado di sperimentare nuove modalità di attivazione dei servizi o nuove modalità organizzative.

10 a . Accreditamento di soggetti per erogazione di servizi tramite attivazione di voucher sociali

L'Ambito Territoriale di Azzate procede all'accREDITAMENTO dei soggetti erogatori di servizi/interventi socio-assistenziali e socio-educativi per anziani, disabili, minori per l'attivazione di voucher sociali.

I servizi sociali comunali possono procedere, singolarmente e con risorse economiche proprie, all'attivazione dei voucher utilizzando i pattanti accreditati dall'Ambito Territoriale previa sottoscrizione di protocollo di intesa tra i Comuni e l'Ente Capofila.

Il *voucher* sociale è un titolo di acquisto corrispondente ad un determinato valore monetario, che legittima il beneficiario ad ottenere beni o servizi in strutture o aziende

accreditate presso gli enti titolari del servizio, in base a specifici requisiti stabiliti dall'Assemblea dei Sindaci.

Il riferimento normativo, a livello nazionale, è costituito dall'art.17, L. 8 novembre 2000, n.328, secondo cui i Comuni possono prevedere la concessione, su richiesta dell'interessato, *□ di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali, ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale previste dall'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonché dalle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n.153, e successive modificazioni, e dagli assegni erogati ai sensi dell'art.3, c.6, della L.8.8.95, n.335 □.*

Tali iniziative si inseriscono in un processo di progressiva introduzione, da parte delle normative regionali, di nuovi modelli gestionali delle politiche di *welfare*, volti a rendere flessibili ed innovativi i servizi alla persona, nel tentativo di coniugare efficienza produttiva, efficacia ed economicità degli interventi.

Attraverso il sostegno alla rete di offerta, l'utilizzo dei *voucher* contribuisce alla differenziazione, ampliamento e specializzazione del mercato dei servizi sociali, favorendo il sostegno della cura e dell'assistenza dei soggetti fragili, orientando, al contempo, il contributo pubblico verso impieghi meritevoli, in grado di contrastare fenomeni di emarginazione e di nuove povertà, in vista del benessere globale dei soggetti beneficiari.

Questi strumenti costituiscono l'approdo del processo di esternalizzazione dei servizi integrati a favore di operatori pubblici e privati accreditati che si muovono in regime di concorrenza.

L'importo del valore del voucher e la selezione dei soggetti erogatori, sono determinati dalla stazione appaltante, individuata nel Comune di Azzate quale Ente Capofila del Piano di Zona, con un bando di accreditamento.

Lo strumento centrale di tale disegno, finalizzato ad ampliare dal punto di vista quantitativo e qualitativo la gamma dei servizi offerti e dei soggetti abilitati a fornirli, è rappresentato dall'istituto dell'accredimento, così disciplinato:

□ Legge n° 328/00 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" agli artt. 6 comma 2 lettera c) e 11 comma 3 prevede l'esercizio della funzione di accreditamento di servizi e strutture del circuito sociale, a carico dei comuni;

□ Legge Regionale n° 3/08 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario" all'art.13, comma 1, lettera b) e d) prevede che i Comuni "riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità d'offerta e di nuovi modelli gestionali nell'ambito della rete sociale".....e "definiscono i requisiti di accreditamento delle unità d'offerta sociali in base ai criteri stabiliti dalla regione, accreditano le unità d'offerta e stipulano i relativi contratti"; l'art. 16 della sopracitata legge regionale prevede che "l'accredimento delle unità d'offerta sociali è condizione per sottoscrivere i conseguenti contratti, nel rispetto della programmazione locale".

Lo strumento dell'accredimento ha le seguenti finalità:

- Garantire la libera scelta da parte dei cittadini nella selezione e nell'utilizzazione dei servizi e delle prestazioni, dando importanza e rilevanza alla dimensione familiare, vista come elemento unitario di gestione, orientamento e integrazione dei diversi interventi;
- Sostenere un miglioramento incrementale della qualità dei servizi, evidenziando la qualità delle prestazioni e confrontando fra loro le performance ottenute da servizi omogenei, e le performance ottenute nel tempo dallo stesso servizio;
- Valorizzare e sviluppare le risorse della comunità orientandole alla migliore soddisfazione possibile dei bisogni dei cittadini.

TITOLO IV - COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI

11. Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa

Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria e prestazioni agevolate rivolte a minorenni² sia tenuto, in tutto o in parte, a sostenerne il costo.³

I criteri di compartecipazione al costo sono definiti:

- a) dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, dai relativi provvedimenti attuativi e, in generale, dalla normativa statale in materia di ISEE;⁴
- b) dalla normativa regionale in materia, siccome legittima;
- c) dalle disposizioni del presente regolamento.

Ove resti inadempito da parte del privato l'obbligo di cui al comma 1, previo invio di formale lettera di messa in mora, l'Amministrazione può agire nei modi più opportuni al fine di soddisfare il proprio diritto di credito nei confronti della parte morosa.

E altresì possibile l'interruzione a causa di morosità delle prestazioni erogate, purché ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti ai soggetti deboli.

12. Legenda

Per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- a) I.S.E.: l'indicatore della situazione economica di cui al D.P.C.M. 159/2013;
- b) I.S.E.E.: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui alla predette disposizioni legislative;
- c) Patrimonio mobiliare: i beni di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013;
- d) Nucleo familiare: il nucleo definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013;
- e) Dichiarazione sostitutiva unica: la dichiarazione di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 159/2013;
- f) "Prestazioni sociali": si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- g) "Prestazioni sociali agevolate": prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- h) "Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria": prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;

² Per le definizione di dette prestazioni, si rinvia a quanto previsto all'art. 1 del D.P.C.M. n. 159/2013.

³ V. la Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario".

⁴ All'art. 2 comma 1 del d.P.C.M. n. 159/2013, infatti, è previsto che "La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni".

- di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semi-residenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
- atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.

Nella determinazione della compartecipazione/contribuzione alla spesa, per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- 1) *ISEE iniziale*: è il valore al di sotto del quale l'utenza è esentata dalla compartecipazione al costo dei servizi ad esclusione della tariffa minima ove prevista;
- 2) *ISEE finale*: è il valore oltre il quale è richiesto all'utenza di farsi carico della quota massima di compartecipazione alla spesa;
- 3) *Tariffa massima*: valore massimo di compartecipazione al costo del servizio;
- 4) *Tariffa minima*: valore minimo di compartecipazione al costo del servizio ($> 0 = a 0$);
- 5) *Soglie ISEE di accesso all'elenco delle prestazioni di sostegno economico*.

13. Dichiarazione sostitutiva unica

Come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica e l'attestazione I.S.E.E. hanno validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.

Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche e l'attestazione I.S.E.E. entro la data stabilita dal singolo Comune per specifici servizi.

Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica e la relativa attestazione I.S.E.E. comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.

14. Dichiarazione in caso di nucleo familiare rilevante ristretto

In caso di accesso alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, ovvero di accesso a prestazioni in favore di disabili gravi, il dichiarante può compilare la dichiarazione sostitutiva unica, secondo le regole di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 159/2013.

Qualora sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di ulteriori prestazioni sociali agevolate, il dichiarante è tenuto a integrare la dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non già inclusi.

15. Assenza o incompletezza della Dichiarazione sostitutiva unica

Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica e l'attestazione I.S.E.E., il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima.

Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti un'agevolazione legata all'attestazione I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013, non si darà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati.

16. Attività di controllo delle Dichiarazioni sostitutive uniche

L'ufficio competente, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 e della normativa vigente, esegue i controlli necessari, diversi da quelli deputati ad altri plessi della Pubblica

Amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.), sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate.

Le modalità di campionamento dei controlli sono stabilite, salvo diversa indicazione normativa, con provvedimento dirigenziale.

In caso di mendacità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante⁵ decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese. È fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali.⁶

Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente; lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determinerà la necessità di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria.

17. Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica

A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, o il Comune richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova DSU e dell'attestazione I.S.E.E. decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla data di emissione della nuova dichiarazione.

18. Definizione della compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi

Per la determinazione della compartecipazione al costo dei servizi da parte dell'utenza, ad eccezione del contributo di integrazione della retta per servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane, disabili e in condizione di grave emarginazione, si utilizza la metodologia della progressione lineare secondo la seguente formula matematica come da legenda sopra specificata:

$$\text{Compartecipazione utenza} = \left(\frac{\text{ISEE utenza} - \text{ISEE iniziale}}{\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale}} \times (\text{tariffa massima} - \text{tariffa minima}) \right) + \text{Tariffa minima}$$

Ai fini della suindicata formula, si intende per:

- *compartecipazione utenza*: percentuale di costo del servizio a carico dell'utenza da calcolarsi con la formula predetta prevedendo come tariffa di partenza la quota minima di compartecipazione. In presenza di un ISEE utenza inferiore al valore dell'ISEE iniziale non è prevista alcuna compartecipazione alla spesa, ad esclusione della tariffa minima ove prevista. In presenza di un ISEE superiore all'ISEE finale, si applica la tariffa massima. Le cifre saranno arrotondate per difetto.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, nel rispetto della normativa, la Giunta provvede ad aggiornare:

a) con riferimento all'elenco delle prestazioni di sostegno economico: le relative soglie ISEE di accesso;

⁵ V. l'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 rubricato "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

⁶ V. l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

b) con riferimento ai servizi per i quali è prevista una quota di contribuzione a carico dell'utenza: l'ISEE finale, l'ISEE iniziale, la tariffa minima, ove prevista, e la quota massima di compartecipazione alla spesa (tariffa massima).

Il servizio sociale professionale, anche in applicazione degli articoli 3 e 6 del D.P.C.M. 159/2013, in casi eccezionali, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, può proporre alla Giunta Comunale, l'esonero/riduzione della quota a carico dell'utenza per le situazioni di particolare gravità, che presentano un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali il servizio erogato costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

Su proposta motivata del Servizio sociale professionale, nel caso di indifferibilità ed urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere a se stessi, sono predisposti gli opportuni provvedimenti di tutela, indipendentemente dal perfezionamento di tutta l'ordinaria istruttoria amministrativa, fatto salvo il successivo recupero delle somme anticipate dall'Amministrazione comunale e risultanti a carico dell'utenza.

18.1 Determinazione del contributo per l'integrazione di rette di servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane, disabili e in situazione di grave emarginazione

Il Comune, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane, prevede, quale ultima risposta possibile, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, il ricovero in strutture protette (Residenze Sanitarie Assistenziali, istituti, comunità e strutture analoghe che danno continuità di servizio 24 ore su 24).

L'Assistente Sociale responsabile del caso verifica, anche sulla base della valutazione sanitaria, l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'anziano o dell'inabile nel suo ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi di Rete, con particolare riferimento ai servizi di Assistenza Domiciliare, Assistenza Domiciliare Integrata, Centri Diurni e Assegni di cura ed eventuali ulteriori supporti disponibili.

Sarà cura dell'Assistente Sociale, affiancare i cittadini residenti e le loro famiglie nel valutare la situazione del richiedente ed individuare un progetto personalizzato condiviso, condividere le modalità di accesso alle strutture residenziali e concordare gli interventi economici a favore dei cittadini con condizione economica insufficiente a provvedere alla copertura integrale della retta di ospitalità, sulla base dei criteri individuati dal D.P.C.M. 159/2013

L'integrazione della quota alberghiera dell'inserimento in strutture a ciclo residenziale viene assunta da parte del Comune, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, per gli inserimenti in servizi residenziali per anziani o disabili che abbiano un ISEE non superiore alla soglia di accesso omogenea per l'Ambito Territoriale indicata nel documento denominato: "Elenco delle prestazioni di sostegno economico e relative soglie ISEE di accesso e servizi per i quali è prevista una quota di contribuzione a carico dell'utenza". È stabilita come differenza tra il valore della quota alberghiera della struttura residenziale presso cui è inserita l'utenza e la quota da essa sostenibile, definita nel progetto personalizzato⁷, tenuto conto dei criteri stabiliti nell'Allegato A – Capo IV – art.12 del presente regolamento.

19. Lista di attesa

Qualora il Servizio Sociale del Comune, per carenza di risorse economiche, materiali o di personale, non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento o al servizio, formulata tenendo conto numerico degli indicatori di priorità di seguito individuati (punteggio 1 per ogni indicatore), in relazione alla tipologia degli interventi e dei servizi:

a) rischio sociale elevato;

⁷

Da predisporre, previa richiesta, anche per le persone eventualmente già ricoverate in una struttura

- b) assenza di rete familiare ed amicale;
- c) famiglie mono-genitoriali;
- d) situazione di effettiva precarietà economica;
- e) famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo;
- f) famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire.

Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla data di presentazione delle domande medesime.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

20. Riservatezza e trattamento dei dati personali

Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme in materia.

I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso l'ufficio servizi sociali, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio.

L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima.

Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge.⁸

21. Abrogazioni

A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti, incompatibile con quanto qui disposto.

22. Regolamentazione di servizi

Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.

23. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta esecutività della delibera approvativa, salvo diversa disposizione.

⁸ Nel rispetto delle norme contenute negli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Allegato A. Servizi e interventi erogati

Premessa

Si ritiene opportuno che la disciplina prevista dal D.P.C.M. 159/2013 e le linee guida regionali si applichino in modo omogeneo a livello di Ambito territoriale.

L'effettiva attivazione dei servizi e degli interventi sotto indicati da parte delle singole amministrazioni comunali, qualora non obbligatori per legge, sono strettamente collegate all'impianto organizzativo specifico di ciascun Comune e la decisione in merito alla concessione dell'agevolazione è di esclusiva competenza dell'Ente erogatore.

CAPO I – Area Minori e Famiglia

1. Contributo alle spese di frequenza presso le unità d'offerta per la prima infanzia

- Descrizione dell'intervento/Tipologia dei servizi

Sostegno economico finalizzato alla compartecipazione alla retta di frequenza presso le unità d'offerta per la prima infanzia, come definite dalla normativa vigente:

- asili nido
- micronidi
- centri prima infanzia
- nidi famigliari

Tali strutture, nel rispetto della normativa regionale in ordine a esercizio e accreditamento delle unità d'offerta sociali, dgr 1254/2010 s.m.i., devono seguire gli eventuali criteri di ulteriore qualificazione stabiliti dall'Assemblea dei Sindaci.

- Finalità

Garantire una maggiore frequenza ai servizi, in particolare da parte delle fasce deboli della popolazione, attraverso l'integrazione delle rette di frequenza.

- Destinatari

Nuclei familiari con minori di età compresa tra zero e tre anni, in cui entrambi i genitori lavorino (o genitore lavoratore in caso di nucleo monoparentale).

Sono esclusi i nuclei che già usufruiscono di altri tipi di benefici economici (per es. voucher infanzia territoriali, dote conciliazione, etc.) aventi la medesima finalità e per il medesimo periodo, salvo diversa valutazione del servizio sociale professionale che può attivare entrambi i benefici.

- Modalità di erogazione

L'entità del contributo è determinata, a seguito di domanda individuale, ed è calcolata secondo le modalità specificate all'articolo 18 – Titolo IV del presente regolamento.

Si precisa che eventuali richieste di contributo per l'inserimento in strutture che hanno sede in altri comuni, sarà calcolato sull'importo massimo della retta del servizio presente sul territorio comunale, qualora inferiore.

2. Riduzioni e/o esoneri sul costo dei servizi scolastici e/o educativi

- Descrizione dell'intervento/Tipologia dei servizi

Sostegno finalizzato alla riduzione dei costi dei seguenti servizi scolastici e/o educativi:

- Scuola dell'infanzia (retta e buoni pasto);
- Mensa scuola primaria e secondaria di primo grado;
- Trasporto scolastico scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado;

Servizi extra scolastici (pre-scuola – dopo-scuola/servizi educativi)

- Finalità

Garantire la frequenza ai servizi integrativi scolastici ed extrascolastici alle fasce deboli della popolazione residente.

Dette attività vengono organizzate a favore degli alunni quali momenti collettivi ed educativi che favoriscano la socializzazione e l'integrazione.

- Destinatari

Famiglie residenti con minori frequentanti le scuole dell'infanzia, la scuola primaria e secondaria di primo grado in condizioni di difficoltà economica.

- Modalità di erogazione

L'Amministrazione Comunale, a seguito di domanda individuale, riconosce un contributo a parziale copertura della spesa, secondo le modalità specificate all'articolo 18 – Titolo IV del presente regolamento.

3. Servizio assistenza ad personam (assistenza scolastica a favore di alunni disabili)

- Descrizione dell'intervento/Tipologia dell'intervento

Il servizio di assistenza ad personam, secondo quanto previsto dall'art.9 L.104/92 "Legge – quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate" è il servizio di aiuto personale agli alunni con disabilità per i quali deve essere garantito l'accesso al sistema scolastico.

- Finalità

L'intervento di assistenza ad personam è finalizzato l'accoglienza e l'inclusione degli alunni con disabilità, con particolare attenzione ai problemi di autonomia e/o di comunicazione in collaborazione con i docenti ed il personale ATA della scuola.

- Destinatari

Il servizio è rivolto a minori in situazione di disabilità certificata dai servizi specialistici addetti e iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado.

La richiesta di intervento deve pervenire da parte degli Istituti scolastici al Comune di residenza del minore, in forma scritta, corredata da certificazione e documentazione rilasciata dai servizi specialistici territoriali.

Il servizio sociale definisce, per il singolo alunno con disabilità, se ciò è previsto dalla diagnosi funzionale, l'entità dell'intervento sulla base del bisogno e delle risorse disponibili, in relazione alla seguente tabella, quale riferimento di massima individuata anche nel documento "Piano di Zona" approvato dai Sindaci dei Comuni dell'Ambito Territoriale :

Esplicitato nella diagnosi funzionale (clinica e cognitiva)	n. ore/settimana
Medio	Fino a n.8 ore
Grave	Fino a n. 10 ore
Gravissimo	Fino a n.14 ore

Compartecipazione al costo del servizio

Per il Servizio di assistenza ad personam non è prevista alcuna compartecipazione al costo del servizio.

Eventuali ore aggiuntive, se necessarie e richieste dalla famiglia in accordo con la scuola, possono essere assegnate all'alunno e il costo posto in capo alla famiglia stessa.

4. Servizio Assistenza Domiciliare Minori e incontri protetti

- Descrizione

Il servizio di assistenza domiciliare minori, di seguito denominato "A.D.M.", consiste in interventi educativi a sostegno del ruolo genitoriale nei casi di minori a rischio di emarginazione sociale e/o in condizione di particolare fragilità, realizzato presso il domicilio del minore o presso servizi e strutture del territorio.

In caso di specifiche situazioni gravi e problematiche di tutela e protezione, laddove disposto dall'Autorità Giudiziaria competente, il servizio sociale attiva visite protette alla presenza di educatori professionali finalizzate all'osservazione e al monitoraggio degli incontri tra figli-genitori.

- Tipologia delle prestazioni

L'assistenza domiciliare minori consiste in un percorso educativo di accompagnamento temporaneo svolto da figure professionali qualificate, nei confronti dei minori e del loro nucleo familiare. L'affiancamento avviene nel contesto naturale di vita del nucleo familiare all'interno della casa e/o nel contesto territoriale in cui vive.

La tipologia di prestazione educativa e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale professionale.

- Finalità

Il servizio di ADM è finalizzato a:

- a) sostegno alla genitorialità finalizzato all'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa;
- b) favorire la permanenza dei minori nel proprio contesto familiare in condizioni di sufficiente tutela;
- c) favorire l'integrazione sociale del minore e del suo nucleo.

Nel caso degli incontri protetti, la finalità può essere l'osservazione della relazione genitore/figlio e/o la promozione della stessa nell'interesse del minore per il raggiungimento dell'autonomia del rapporto, nonché garantire il diritto di visita del genitore.

- Destinatari

Sono destinatari del servizio di ADM i minori residenti e le rispettive famiglie:

- a) oggetto di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
- b) che necessitano di assistenza educativa nell'ambito di un progetto di supporto alla genitorialità e tutela del minore all'interno del contesto parentale;
- c) che presentano gravi problematiche sociali quali conflittualità familiari, grave emarginazione, patologie mediche ovvero trascuratezza, disorganizzazione e incapacità genitoriale a gestire adeguatamente aspetti educativi ed anche pratici del vivere quotidiano.

Nel caso di incontri protetti, i destinatari del servizio sono i minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria di regolamentazione del diritto di visita, allontanati da uno o entrambi i genitori o altri familiari, in seguito a separazione/divorzio, conflitto familiare, affidamento etero-familiare, inserimento in comunità d'accoglienza.

- Modalità di erogazione

Il servizio viene avviato sulla base di un progetto redatto dal servizio sociale professionale:

- a) a seguito di provvedimento di un'Autorità Giudiziaria;
- b) in collaborazione con gli eventuali servizi specialistici che seguono la situazione;
- c) in accordo con la famiglia dell'utente in assenza di provvedimento dell'A.G.

- Compartecipazione al costo dei servizio

É prevista una compartecipazione al costo del servizio da parte delle famiglie d'origine: in caso di ISEE (per prestazione agevolate a minorenni) superiore alla soglia dell'ISEE iniziale, la quota di compartecipazione oraria è individuata secondo le modalità specificate all'articolo 18 – Titolo IV del presente regolamento.

5. Centri diurni per minori in condizioni di fragilità/rischio di emarginazione

- Descrizione del servizio

Il centro diurno per minori è un servizio educativo che attraverso una puntuale progettazione individuale svolge, nell'ambito delle funzioni educative rivolte ai minori, attività ricreative, di tempo libero e di socializzazione.

- Finalità

Il servizio è finalizzato a sostenere lo sviluppo del minore, promuovendo le sue autonomie e capacità espressive, stimolandone le competenze sociali e favorendone l'inserimento nel contesto territoriale di appartenenza.

- Destinatari

Destinatari del servizio sono minori residenti che presentano uno stato di bisogno determinato da difficoltà del nucleo familiare a svolgere la funzione educativa nei loro confronti e dall'esistenza di circostanze che comportino situazioni a rischio di emarginazione e disadattamento per i minori.

- Tipologia delle prestazioni

Il servizio è caratterizzato dall'offerta di attività volte a contribuire al processo formativo dei ragazzi, all'apprendimento di competenze e abilità sociali, alla costruzione di un positivo rapporto con il mondo adulto sia attraverso un sostegno educativo e relazionale sia offrendo occasioni di aggregazione tra minori con difficoltà familiari e relazionali. Il servizio prevede l'inserimento in strutture che funzionano di norma nelle ore pomeridiane di tutto l'anno scolastico e per parte dell'estate.

- Modalità di erogazione

L'inserimento viene attivato sulla base di una proposta redatta dal servizio sociale professionale anche in collaborazione con gli eventuali servizi specialistici che seguono la situazione e in accordo con la famiglia. Il Progetto educativo viene elaborato dai referenti del Centro Diurno.

- Compartecipazione al costo del servizio

In caso di ISEE (per prestazioni agevolate a minorenni) superiore alla soglia dell'ISEE iniziale, la quota di compartecipazione viene determinata secondo le modalità specificate all'articolo 18 – Titolo IV del presente regolamento.

6. Contributi per affidi familiari

- Descrizione del servizio

Per contributo per affido familiare come previsto dalla L.149/2001 s.m.i., si intende un beneficio economico forfettario, corrisposto alle famiglie che accolgono un minore in affido etero-familiare, consensuale o giudiziale.

- Finalità

Promuovere e sostenere l'affidamento familiare, riconoscendone l'alto valore di solidarietà, di crescita civile e sociale della comunità, per i minori che si trovino temporaneamente privi di idoneo ambiente familiare.

Il contributo per affido etero-familiare è finalizzato al concorso del mantenimento del minore affidato indipendentemente dalle condizioni economiche del nucleo medesimo.

- Destinatari

Destinatari del contributo per l'affido familiare sono i nuclei affidatari di minori in affido etero-familiare. I criteri per l'imputazione degli oneri relativi sono stabiliti nella L.R. n.19/2013, art. 4 e successivi, s.m.i.

- Modalità di erogazione

A titolo di riconoscimento per il servizio svolto e a parziale rimborso delle spese sostenute, l'Amministrazione Comunale eroga un contributo economico a famiglie o singoli che accolgano minori in affido familiare etero-familiare, come stabilito annualmente dalla Giunta Comunale .

La Giunta Comunale valuta discrezionalmente l'erogabilità del contributo in caso di affido a parenti entro il 4° grado.

Potrà essere riconosciuto un eventuale contributo aggiuntivo per spese straordinarie, quest'ultimo erogato previa valutazione del Servizio sociale professionale nei limiti stabiliti dall'Amministrazione.

- Compartecipazione al costo del servizio

E' prevista la compartecipazione al costo del servizio da parte della famiglia d'origine del minore con ISEE (per prestazioni agevolate a minorenni) superiore alla soglia dell'ISEE iniziale, secondo le modalità specificate all'articolo 18 – Titolo IV del presente regolamento.

7. Inserimento di minori in comunità

- Descrizione dell'intervento

L'inserimento di minori in comunità avviene a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria competente in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione.

Il Comune di residenza del minore provvede al pagamento della retta di accoglienza presso la struttura residenziale. I criteri per l'imputazione degli oneri relativi sono stabiliti nella L.R. n.19/2013, art. 4 e successivi, s.m.i.

- Finalità

L'inserimento in comunità è finalizzato a garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.

- Compartecipazione al costo del servizio

É prevista la compartecipazione al costo della retta di inserimento da parte della famiglia d'origine del minore con ISEE (per prestazioni agevolate a minorenni) superiore alla soglia dell'ISEE iniziale, secondo le modalità specificate all'articolo 18 – Titolo IV del presente regolamento.

CAPO II - Interventi a favore di anziani, adulti disabili o soggetti in condizione di particolare fragilità

8. Servizio di assistenza domiciliare

- Descrizione del servizio

Il servizio di assistenza domiciliare si compone di prestazioni di natura socio-assistenziale erogate, eventualmente, ad integrazione di servizi socio-sanitari sviluppati dall'A.T.S., nonché con le attività ed i servizi di varia natura assistenziale prodotti da altri soggetti pubblici e privati nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali.

- Finalità

Il servizio di assistenza domiciliare è finalizzato a garantire all'utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, prevenendo o rimuovendo condizioni di

criticità che possono provocare situazioni di bisogno o svantaggio sociale e riducendo il rischio di istituzionalizzazione o emarginazione sociale della persona.

- Destinatari

I destinatari del servizio di assistenza domiciliare, residenti nel Comune, possono essere:

- a) anziani ultrasessantacinquenni o nuclei familiari in condizioni di particolare fragilità per motivi di svantaggio psico-sociale (S.A.D.)
- b) soggetti disabili gravi fino a sessantacinque anni (S.A.D.H.)

Accedono prioritariamente al servizio le persone e/o famiglie non autosufficienti che versano in condizioni economiche disagiate e che non hanno una rete di aiuti significativa.

- Tipologia delle prestazioni

Il S.A.D. e il S.A.D.H. vengono erogati tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socio-assistenziali di aiuto per la cura del benessere psicofisico della persona e del suo ambiente di vita: igiene personale e dell'alloggio, cura dell'alimentazione, relazioni sociali, ecc.;

La tipologia di prestazione socio-assistenziale e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale professionale.

- Compartecipazione al costo del servizio

É prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 18 – Titolo IV del presente regolamento. Sarà considerato l'ISEE ordinario.

La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore di SAD o SADH fruite nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula e comunicata all'utenza.

9. Servizi socio assistenziali integrativi

I servizi socio assistenziali integrativi, avviati a discrezione di ciascun Comune, sono finalizzati a garantire un supporto per l'autonomia e il soddisfacimento di una necessità primaria di persone in gravi difficoltà

a. Il servizio pasti consiste nella consegna al domicilio dell'utente di un pasto pronto, opportunamente confezionato secondo le norme igieniche e nutrizionali definite dagli organi competenti, assicurando una corretta alimentazione a persone non in grado di provvedervi autonomamente.

b. Il servizio di trasporto sociale consiste nel trasporto e nell'accompagnamento di persone non in grado di raggiungere in autonomia luoghi di cura, formazione, riabilitazione e socializzazione.

Le modalità di accesso e l'eventuale compartecipazione alla spesa, sulla base dell'ISEE ordinario, viene stabilita da ciascun Comune in base all'organizzazione individuata e ad eventuali collaborazioni con il volontariato e/o soggetti del terzo settore.

10. Servizi Diurni per soggetti Disabili

a) Il Servizio di Formazione all'Autonomia (S.F.A.)

- Descrizione del servizio

Il servizio di formazione all'autonomia, di seguito denominato "S.F.A." come definite nella Dgr 7422/2008 ,s.m.i., è un servizio sociale territoriale rivolto a persone disabili che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell'ambito del contesto familiare, sociale, professionale.

- Finalità

La finalità del servizio è favorire l'inclusione sociale della persona potenziando e sviluppando le sue autonomie personali.

- Destinatari

I destinatari di questo servizio sono persone con disabilità in possesso di abilità o potenzialità da spendere per il proprio futuro negli ambiti dell'autodeterminazione, dell'autostima della maggiore autonomia familiare, sociale e professionale.

Il servizio contribuisce, inoltre, all'acquisizione di prerequisiti di autonomia utili all'inserimento occupazionale in raccordo con i servizi deputati all'inserimento.

Compartecipazione al costo dei servizi diurni per soggetti disabili

É prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 18 – Titolo IV del presente regolamento. Sarà considerato l'ISEE socio-sanitario del nucleo ristretto.

b) Il Centro Socio – Educativo (C.S.E.)

- Descrizione del servizio

I Centri Socio Educativi come definiti nella Dgr 20763/2005 ,s.m.i. sono servizi diurni che accolgono i portatori di disabilità psico-fisica con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari .

- Finalità

Il servizio è finalizzato all'acquisizione e al potenziamento dell'autonomia personale e sociale, alla crescita globale della persona e al suo accompagnamento nel progetto di vita adulta.

- Destinatari

É rivolto a persone portatrici di una disabilità intellettiva e/o fisica di livello medio grave che hanno di norma compiuto il sedicesimo anno di età.

- Tipologia delle prestazioni

Il Centro Socio-Educativo offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e socializzante.

- Compartecipazione al costo dei servizi diurni per soggetti disabili

É prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 18 – Titolo IV del presente regolamento. Sarà considerato l'ISEE socio-sanitario del nucleo ristretto.

c) Centro Diurno Disabili (C.D.D.)

- Descrizione del servizio

I Centri Diurni Disabili, come definiti nella Dgr 18334/2004 ,s.m.i. sono strutture territoriali diurne, rivolte a persone in situazione di disabilità grave, di norma diciottenni.

- Finalità

I CDD sono finalizzati a:

a) migliorare la qualità della vita della persona, favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;

b) mantenere e migliorare le abilità cognitive e relazionali e ridurre i comportamenti problematici dei soggetti ospiti;

c) sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali;

d) incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi e favorendo, quando è possibile, la frequenza di strutture esterne, sportive e sociali;

e) favorire lo sviluppo di competenze globali, finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati.

- Destinatari

Soggetti con disabilità grave, di norma ultradiciottenni, con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari, che abbiano assolto l'obbligo scolastico e per le quali non è programmabile un percorso di inserimento lavorativo o formativo.

Tipologia delle prestazioni: Il Centro Diurno Disabili offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e di assistenza.

Compartecipazione al costo dei servizi diurni per soggetti disabili

È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 18 – Titolo IV del presente regolamento. Sarà considerato l'ISEE socio-sanitario del nucleo ristretto.

d) Progetti di Tirocinio Riabilitativo Risocializzante (TRR)

- Descrizione del servizio

Il progetto riabilitativo risocializzante, di seguito denominato "T.R.R.", consiste in attività mirate allo sviluppo, al mantenimento o al potenziamento di autonomie personali, realizzate attraverso attività di tipo semi-occupazionale, nell'ambito di normali contesti lavorativi o ambiente protetto, all'interno di un percorso socio educativo individualizzato.

- Finalità

Il servizio è finalizzato a:

- a) rispondere ai bisogni di integrazione sociale del beneficiario;
- b) contrastare le condizioni di rischio di emarginazione sociale;
- c) sviluppare le capacità relazionali e comunicative per valutare l'esistenza di pre-requisiti che caratterizzano l'identità professionale,
- d) promuovere percorsi osservativi e valutativi delle capacità del beneficiario.

- Destinatari

Destinatari del servizio sono persone con disabilità fisica o psichica o in particolare condizione di fragilità.

- Tipologia delle prestazioni

Il progetto riabilitativo risocializzante è caratterizzato dall'offerta di attività semi-occupazionali, progettate e condivise con le agenzie del territorio (cooperative, biblioteche, mense, oratori, scuole, negozi, ecc.) che si prestano per l'attuazione del progetto.

La tipologia e la frequenza delle attività socio-occupazionali sono definite nel progetto formativo individuale di ogni singolo utente.

Ogni beneficiario è assicurato presso l'INAIL (la copertura potrà essere garantita dal soggetto proponente o dal soggetto ospitante) e presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (la copertura potrà essere garantita dal soggetto proponente o dal soggetto ospitante). Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal beneficiario al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo individuale.

Il Comune può riconoscere a favore delle persone inserite nei progetti riabilitativi risocializzanti un compenso motivazionale, secondo le modalità stabilite annualmente dalla Giunta Comunale.

- Compartecipazione al costo del servizio

Per il progetto riabilitativo risocializzante non è prevista alcuna compartecipazione al costo del servizio.

CAPO III - Interventi economici ad integrazione del reddito

11. Il contributo straordinario

- Descrizione dell'intervento

Il contributo straordinario è una misura di sostegno economico finalizzata a integrare il reddito di famiglie quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socioeconomico del nucleo familiare.

L'entità del contributo è proposta dal Servizio sociale professionale sulla base della situazione contingente straordinaria nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno.

La concessione del contributo straordinario, autorizzato dalla Giunta Comunale, è vincolata alla elaborazione di un progetto personalizzato sottoscritto dal beneficiario e dall'assistente sociale, finalizzati al supporto della difficoltà economica contingente.

In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel contratto sociale, il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione ovvero alla sua interruzione nel caso di indisponibilità delle persone interessate, nonché alla eventuale richiesta di restituzione del contributo già percepito.

- Finalità

L'intervento di sostegno economico è finalizzato alla prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

- Destinatari

Destinatari dell'intervento economico sono i cittadini regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune, che si trovino in una condizione di grave disagio socioeconomico.

CAPO IV - Interventi economici ad integrazione delle rette di servizi

12. Contributo per l'integrazione della retta alberghiera presso servizi residenziali

- Descrizione dell'intervento

Il Comune, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane, prevede, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, un contributo economico per l'integrazione della quota socio-assistenziale in deduzione della quota alberghiera a carico dell'assistito per il ricovero in strutture protette (Residenze Sanitarie Assistenziali, Residenze Sanitarie Disabili, Istituti, Comunità e strutture analoghe che danno continuità di servizio 24 ore su 24) in base alla normativa vigente.

L'Assistente Sociale del Comune verifica preventivamente l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'anziano o dell'inabile nel suo ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi di rete, con particolare riferimento ai servizi di Assistenza Domiciliare, Assistenza Domiciliare Integrata, Centri Diurni ed eventuali Assegni di cura.

Per contributo economico per l'integrazione della quota socio-assistenziale in deduzione della quota alberghiera a carico dell'assistito per il ricovero in strutture protette si intende un intervento economico per la copertura parziale della retta di degenza alberghiera liquidato direttamente all'ente gestore, all'utente o al familiare in base agli accordi sottoscritti.

- Finalità

Il contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire alle persone disabili, con invalidità civile riconosciuta al 100% e alle persone anziane non autosufficienti che non possono essere assistite a domicilio un adeguato percorso di accoglienza e assistenza.

- Destinatari

Destinatari del contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali sono:

- a) persone disabili e anziane prive di adeguato sostegno familiare e/o con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio;
- b) persone disabili e persone adulte con invalidità civile al 100%, in condizioni di gravissima marginalità, prive di alloggio e di rete familiare di riferimento.

Condizioni per accedere ai contributi economici di integrazione della retta per i servizi residenziali sono l'incapacità economica di sostenere in autonomia gli oneri della retta da parte dell'utenza e la necessità di un inserimento residenziale, determinata da una situazione di rischio per la persona richiedente.

La scelta della struttura di ricovero non è rimessa all'assoluta discrezione dell'utenza o dei suoi parenti ma deve essere concordata con il Comune al fine dell'individuazione della scelta migliore nell'interesse della persona e con il minor aggravio di spesa per il medesimo.

In caso di contrasto tra le parti, il Comune contribuirà nel limite di tale minor spesa l'eventuale cifra eccedente sarà a carico dell'utente e/o dei familiari previo accordo sottoscritto tra le parti.

- Determinazione del contributo

Il contributo per l'integrazione retta di degenza alberghiera sarà determinato in base al progetto personalizzato di intervento sociale come previsto nell'art. 18.1 – Titolo IV del presente regolamento.

L'integrazione della quota alberghiera dell'inserimento in strutture a ciclo residenziale viene assunta da parte del Comune, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, per gli inserimenti in servizi residenziali per anziani o disabili che abbiano un ISEE non superiore alla soglia di accesso omogenea per l'Ambito Territoriale indicata nel documento denominato: "Elenco delle prestazioni di sostegno economico e relative soglie ISEE di accesso e servizi per i quali è prevista una quota di contribuzione a carico dell'utenza". È stabilita come differenza tra il valore della quota alberghiera della struttura residenziale presso cui è inserita l'utenza e la quota da essa sostenibile, definita nel progetto personalizzato, tenuto conto dei seguenti criteri:

- Nel caso di anziano o disabile senza familiari a carico:

detraendo dalla retta alberghiera onnicomprensiva delle prestazioni sociali strumentali e accessorie della struttura, i redditi annuali percepiti comprese le pensioni, le rendite e le indennità a qualunque titolo percepite, detratta una quota per spese documentabili personali definite all'interno del progetto personalizzato;

- SOLO nel caso di anziano o disabile con familiare a carico:

detraendo dalla retta alberghiera onnicomprensiva delle prestazioni sociali strumentali e accessorie della struttura, il 50% dei redditi annuali percepiti ad esclusione delle indennità derivanti da una delle condizioni di cui alla colonna "Non autosufficienza" della tabella rappresentata all'Allegato 3 del d.P.C.M. n. 159/2013 comprese le rendite a qualunque titolo percepite, (detratta una quota per spese documentabili personali definite all'interno del progetto personalizzato).

Il progetto personalizzato può tenere conto anche di eventuali contributi messi a disposizione dai familiari di riferimento.

Qualora una delle indennità derivanti da una delle condizioni di cui alla colonna "Non autosufficienza" della tabella rappresentata all'Allegato 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 subentrasse successivamente all'istanza di determinazione dell'intervento economico integrativo comunale, si procederà alla rideterminazione dell'intervento stesso, con decorrenza dalla data di validità dell'indennità stessa, inclusi eventuali periodi arretrati.

In caso di ISEE elevati, anche superiori alla soglia di accesso, pur a fronte di una modesta liquidità (mensile), sempre nell'ambito del progetto individualizzato di cui sopra, ovvero a margine, il Comune potrà procedere ad accordi con l'utenza finalizzati all'alienazione/utilizzo di eventuali beni, mobili o immobili, fermo restando che il ricavato è opportunamente vincolato al pagamento della retta. Qualora, a fronte di una illiquidità dell'ISEE, l'utenza non consenta alla stipulazione di siffatti accordi, e si dovesse concretare un obbligo di intervento comunale a titolo integrativo, detta integrazione/pagamento integrale della quota sociale da parte del Comune, per la parte che include la quota sociale legittimamente a carico dell'utenza, è da considerarsi quale anticipazione comunale, con conseguente titolo, in capo al Comune, di rivalersi sui beni della persona ricoverata, anche in sede successoria.

13. Contributo per l'integrazione di rette di servizi semi-residenziali per persone anziane

- Descrizione dell'intervento

Per contributo per l'integrazione della retta di servizi semi-residenziali si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di frequenza di strutture semi-residenziali a carattere sociale o sociosanitario quali Centri Diurni Integrati per anziani non autosufficienti (C.D.I.) in base alla normativa vigente, per anziani, erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica dell'utenza.

- Finalità

Il contributo è finalizzato a garantire l'inserimento in strutture a carattere diurno con lo scopo di:

- a) offrire un sostegno all'utenza e alla famiglia, anche attivando strategie per l'integrazione sociale;
- b) potenziare o preservare le abilità personali, a livello cognitivo, manuale e relazionale, funzionali alla sua riabilitazione;
- c) sviluppare e compensare, in ottica socio educativa, abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia e dell'identità.

- Destinatari

Beneficiari della prestazione qui disciplinata è l'utenza che necessita di prestazioni sociosanitarie a carattere diurno.

Condizione per accedere ai contributi economici di integrazione della retta per i servizi semi-residenziali è l'incapacità economica dell'utenza di sostenere in autonomia gli oneri della retta di frequenza.

- Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 18 – Titolo IV del presente regolamento. Sarà considerato l'ISEE socio-sanitario del nucleo ristretto.

TITOLO VI

14. Regolamentazione di altri servizi

Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.

Allegato B. SCHEMA SCHEDA INDIVIDUALE DI PROGETTO

<p>Dati anagrafici:</p>	<p><u>Cognome e Nome:</u> _____</p> <p><u>Luogo e data di nascita:</u> _____</p> <p><u>Stato Civile:</u> _____</p> <p><u>Residenza:</u> _____</p> <p><u>Tel:</u> _____</p> <p><u>Eventuali cambi di residenza o domicilio:</u> _____</p> <p><u>Figli:</u> _____ _____ _____</p>
<p>Anamnesi clinica e sociale:</p>	<p><u>Composizione nucleo familiare:</u> _____ _____ _____ _____</p> <p><u>Persone di riferimento:</u> _____ _____</p> <p><u>Occupazione</u> _____ _____</p> <p><u>In possesso di invalidità certificata:</u> SI NO</p> <p><u>Se SI grado d'invalidità:</u> _____ _____</p> <p><u>Diagnosi:</u> _____ _____ _____</p> <p><u>Medico di base:</u> _____ _____</p>

	<p><u>Altri servizi coinvolti:</u></p> <hr/> <p>Informazioni cliniche:</p> <hr/> <hr/> <p>Livelli di autonomia:</p> <hr/> <hr/> <p>Condizioni abitative:</p> <hr/> <hr/> <hr/> <p>Condizioni personali:</p> <hr/> <hr/> <hr/>
Progetto di intervento ¹	<p><u>Obiettivo generale del progetto:</u></p> <hr/> <hr/> <p><u>Risorse della rete primaria (famigliare, amicale, volontariato)</u></p> <hr/> <hr/> <p><u>Risorse della rete secondaria (servizi e interventi)</u></p> <hr/> <hr/> <hr/> <p><u>Risorse economiche proprie</u></p> <hr/> <hr/> <hr/>

¹ L. 328/2000 - Art. 14. (*Progetti individuali per le persone disabili*)

Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.

Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalità per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabile nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali.

Risorse messe a disposizione dalla rete familiare

Piano d'intervento:

Tempi di attuazione e di verifica:

Accordo collaborativo: (precisare i soggetti coinvolti)

Nel progetto personalizzato sono definite le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

Tale provvedimento costituisce il documento generale, in cui vengono altresì coordinati eventuali interventi e programmi specifici (2).

1. Il servizio sociale si impegna a:

2. Il beneficiario si impegna a:

3. La persona di riferimento si impegna a:

Accordo collaborativo nel caso di ricovero residenziale

Riepilogo della situazione economica del richiedente l'inserimento residenziale:

I.S.E.E. (tipologia) _____ € _____

Redditi disponibili netti:(importo mensile)
tipologia: _____ € _____

tipologia: _____ € _____

2 Ad esempio, senza pretesa di esaustività: a) il progetto riabilitativo di cui al d.m. 7.05.1998, "Linee-guida per le attività di riabilitazione"; b) il progetto di integrazione scolastica di cui agli art. 12 e 13, l. 14.02.1992, n. 104; c) il progetto di inserimento lavorativo mirato di cui all'art. 2 ss., l. 12.03.1999, n. 68; d) il progetto di inserimento sociale che può avvalersi, per la sua realizzazione, dei programmi di cui alla l. 21.05.1998, n. 162, dei centri socio-riabilitativi e della rete dei servizi socio-sanitari di cui alla l. 14.02.1992, n. 104, del sistema integrato previsto dalla l. 8.11.2000 n. 328, delle disposizioni di cui all'allegato 1C, d.P.C.M. 29.11.2001, nonché degli emolumenti economici di cui all'art. 24 della l. n. 328/2000, eventuali problemi relativi alla mobilità e al superamento delle barriere architettoniche e senso-percettive di cui al d.P.R. 24.07.1996, n. 503.

tipologia: _____ € _____

Contributo familiare(mensile): _____ € _____

Totale:(importo mensile netto) _____ € _____

Detrazioni mensili:

Quota mensile per spese personali _____ € _____

Quota mensile per famigliari a carico: _____ € _____

Necessità particolari (specificare) _____

_____ € _____

Quota sostenibile utente

(redditi netti mensili - detrazioni) _____ € _____


Importo retta struttura mensile _____ € _____

Quota mensile a carico utente _____ € _____

Quota mensile di integrazione Ente _____ € _____

Aggiornamenti sul progetto:

firme:



L'Assistente Sociale: _____